



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| STEFANO MOGINI       | Presidente Aggiunto   |
| LORENZO ORILIA       | Presidente di Sezione |
| GIACOMO MARIA STALLA | Presidente di Sezione |
| ENZO VINCENTI        | Presidente di Sezione |
| LAURA TRICOMI        | Consigliere           |
| ANTONELLA PAGETTA    | Rel. Consigliere      |
| FABRIZIO AMENDOLA    | Consigliere           |
| PAOLA VELLA          | Consigliere           |
| CRISTIANO VALLE      | Consigliere           |

Oggetto



Ud. 28/04/2026 P.U.  
Cron.  
R.G. n. 1963/2026

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 1963-2026 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ██████████,  
presso lo studio dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato ██████████;

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 143/2025 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA  
MAGISTRATURA, depositata il 01/12/2025.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2026 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO il quale, riportandosi integralmente alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED].

### FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 143 /2025, depositata in data 1 dicembre 2025, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il dott. [REDACTED] responsabile dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 109/2006 e gli ha applicato la sanzione della censura.

2. Il capo di incolpazione ascriveva al dottor [REDACTED] di avere, in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio, in qualità di giudice del Tribunale di Marsala, omesso consapevolmente di astenersi dalla trattazione di procedimento penale a carico del sig. [REDACTED] imputato, unitamente ad altri, del reato di cui all'art. 323 c.p.; ciò in presenza di una grave inimicizia verso l'imputato o, comunque, della sussistenza di gravi ragioni di convenienza. Invero, il [REDACTED] quale Dirigente del settore pianificazione territoriale del [REDACTED] aveva negato la sottoscrizione della proposta di convenzione approvata dal Consiglio comunale relativa ad un piano di lottizzazione per la realizzazione di tre attività produttive in un terreno appartenente anche al magistrato; il piano di lottizzazione era stato proposto dalla società che aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del terreno; nel procedimento dinanzi al TAR Sicilia promosso dalla promittente acquirente il dottor [REDACTED] aveva notificato al [REDACTED] atto di intervento *ad adiuvandum*; le vicende concernenti il piano di lottizzazione erano stato oggetto, nel corso del giudizio dibattimentale dinanzi al collegio di cui era componente il dottor [REDACTED] delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato [REDACTED] il quale aveva sostenuto che la mancata sottoscrizione della convenzione aveva determinato un deprezzamento dell'area valutabile in diverse centinaia di



migliaia di euro; il magistrato nonostante queste dichiarazioni non si era astenuto dalla trattazione del procedimento che era stato definito con sentenza di condanna del [REDACTED] poi annullata dalla Corte di appello di Palermo

3. In punto di fatto, la sentenza disciplinare ha ritenuto provate le circostanze poste a fondamento dell'obbligo di astensione, vale a dire la complessiva vicenda del diniego di sottoscrizione della convenzione di lottizzazione relativa a terreni dei quali era proprietario anche il dottor [REDACTED] e le dichiarazioni spontanee a riguardo rese dell'imputato [REDACTED] nel corso dell'udienza dibattimentale e evidenziato che tali dichiarazioni, così come la connessa richiesta di deposito di documentazione a corredo di quanto narrato, avevano determinato una situazione di tensione nel corso dell'udienza dibattimentale pubblica, che era stata sospesa per ben due volte.

4. In punto di diritto il giudice disciplinare, premesso che l'illecito contestato si configura sotto il profilo oggettivo quale illecito di pura condotta e sotto il profilo soggettivo quale illecito che non richiede per la sua integrazione la esistenza del dolo specifico essendo sufficiente la consapevolezza nell'agente della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga da un determinato atto, ha ritenuto che il pregresso contenzioso amministrativo e l'esito del procedimento amministrativo a seguito della determina adottata dal sig. [REDACTED] sfavorevole agli interessi del dottor [REDACTED] e della sua famiglia, costituivano vicenda potenzialmente idonea a generare risentimenti e acredini e pertanto suscettibile di intaccare la serenità e capacità del giudice di essere imparziale, ovvero ingenerare il sospetto che egli potesse rendere una decisione diversa da quella ispirata a fini istituzionali e diretta, per ragioni personali, a favorire o danneggiare i destinatari .

5. Tanto premesso, dato atto dell'assenza in concreto di elementi sintomatici di una *grave inimicizia* tra il dottor [REDACTED] e il sig. [REDACTED] la sentenza impugnata ha ritenuto comunque sussistenti, alla luce della complessiva vicenda connessa alla mancata sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, quelle gravi ragioni di convenienza che ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. h) c.p.p. avrebbero imposto all'odierno incolpato di astenersi dalla trattazione del procedimento a carico del [REDACTED] In particolare, ha sottolineato il clima di tensione



che si era determinato nella udienza pubblica in seguito alle dichiarazioni spontanee dell'imputato [REDACTED] e ritenuto che a fronte di tale situazione, ed indipendentemente dalla sua intima e soggettiva percezione, il dottor [REDACTED] si era trovato in una situazione astrattamente suscettibile di intaccare la sua serenità e imparzialità e oggettivamente tale da ingenerare se non il rischio, quanto meno il "sospetto di parzialità", così compromettendo quella apparenza di imparzialità che deve caratterizzare il comportamento del magistrato. In questa prospettiva ha ritenuto influente la circostanza della mancata riconsiderazione del dottor [REDACTED] da parte dell'imputato così come l'assunto dell'odierno ricorrente di non avere ricordato e comunque ritenuto soggettivamente influente la pregressa vicenda della lottizzazione.

6. Il giudice disciplinare ha escluso inoltre la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 *bis* d. lgs n. 109 del 2006 posto che le circostanze del caso concreto deponevano per l'effettivo realizzarsi della lesione dell'immagine di imparzialità del magistrato.

7. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il dott. [REDACTED] sulla base di due motivi. Il Ministro di Giustizia non ha svolto attività difensiva.

8. Il PG ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 109/2006, in relazione all'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p e, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.c., mancanza e illogicità di motivazione sulla presunta consapevolezza da parte dell'incolpato della violazione del dovere di astensione.

1.1. Sostiene, in sintesi, l'errore della sentenza impugnata nell'avere ritenuto che l'apprezzamento da parte del magistrato dei gravi motivi di convenienza che gli impongono di astenersi nell'ambito del giudizio penale, dovesse essere declinato secondo un criterio oggettivo piuttosto che come frutto di un'insondabile ed incensurabile condizione psicologica soggettiva del magistrato stesso, affidata ad una valutazione individuale e rimessa unicamente al foro interno di questi; la sentenza impugnata aveva infatti ancorato la verifica dell'obbligo di astensione all'evanescente nozione di "comune coscienza" sì da



giustificarne, come nel caso concreto, un'applicazione distortiva rispetto allo spirito della norma ed ai principi fondativi dell'ordinamento; da un lato, infatti si imponeva al magistrato di apprezzare secondo un metro del tutto soggettivo il ricorrere delle gravi ragioni di convenienza per l'astensione e, dall'altro, lo si responsabilizzava nell'ipotesi di giudizio postumo, non affidato a indici definitivi precisi ed oggettivi. Denuncia, inoltre, omessa motivazione circa gli indici assertivi rivelatori della consapevolezza in capo al dottor [REDACTED] della violazione del dovere di astensione disciplinarmente riprovata.

## 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte l' illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta commissiva di partecipazione, da parte del magistrato, ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione, senza necessità che da tale comportamento derivi altresì uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore, e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto, non occorrendo uno specifico intento trasgressivo o di favorire o danneggiare una delle parti (Cass. Sez. Un. n. 5808 del 2025; Cass. Sez. Un. n. 18302 del 2020, Cass. n. 10502 del 2016). Ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre quindi che il magistrato abbia avuto uno specifico intento di favorire o danneggiare una delle parti del processo, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza di circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi (Cass. Sez. Un. n. 21974 del 2018; v. anche Cass. Sez. Un. n. 33537 del 2018), vale a dire di situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la condotta del magistrato potesse essere ispirata a fini diversi da quelli di istituzionali di giustizia ad esso affidati; ciò anche in chiave di tutela dell'imparzialità dell'amministrazione giudiziaria ex art. 97 Cost. e senza che possa conferirsi



autonomo rilievo, ai fini di escludere l'integrazione dell'illecito, alla intima percezione del magistrato in ordine alla propria serenità di giudizio ed imparzialità. Come osservato da Cass. Sez. Un. n. 28167 del 2023 in tema di esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione, l'immagine stessa del magistrato evoca un modello ideale, rispettoso dell'insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali (e riempiono di contenuto il modello stesso) e affidatario della tutela dei diritti di ogni consociato; pertanto, i magistrati - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - sono tenuti a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali (evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni).

2.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve essere apprezzata la condotta di violazione del dovere di astensione prefigurato dall'art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p. in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; si tratta di norma di chiusura che mediante il ricorso a tale clausola generale ha inteso "coprire" l'intera gamma di tutte le possibili situazioni, non determinabili a priori, - diverse ed ulteriori rispetto a quelle prefigurate nelle lettere precedenti del medesimo art. 36, comma 1 c.p.p. - capaci di compromettere la libertà di determinazione del giudice o di dar luogo, secondo la comune coscienza, al fondato sospetto di una sua non completa terzietà.

2.3. A riguardo, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, alcun rilievo è dato conferire alla circostanza che l'art. 37 c.p.p. non preveda la possibilità di formulare istanza di ricusazione in presenza di "gravi ragioni di convenienza" essendo tale differenziazione finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione, ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando invece le "gravi ragioni personali" - aventi connotati di indeterminatezza - alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante (Cass. pen.



n. 44436 del 2022); la esclusione della possibilità di presentare istanza di ricusazione si giustifica proprio in ragione della fisiologica indeterminatezza che si sarebbe, diversamente, prestata a dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali (v. Relazione al progetto definitivo del codice di procedura).

2.4. La sentenza impugnata si pone in linea di continuità con gli approdi ermeneutici richiamati, dai quali non vi è ragione di discostarsi, e si sottrae alle censure formulate con il motivo in esame.

2.5. Il giudice disciplinare ha innanzitutto proceduto alla puntuale ricostruzione fattuale della vicenda in termini che non sono qui contestati, in particolare valorizzando da un lato il diniego di sottoscrizione della convenzione di lottizzazione da parte dell'imputato [REDACTED] all'epoca Dirigente del settore pianificazione territoriale del [REDACTED] il contenzioso amministrativo che ne era seguito ed al quale non era rimasto estraneo il dottor. [REDACTED] intervenuto *ad adiuvandum* e dall'altro il fatto che tali circostanze, anche in relazione al prospettato ingente danno patrimoniale conseguito al dottor [REDACTED] e ai suoi congiunti, erano state rappresentate nel corso di un'udienza dibattimentale davanti al collegio del quale faceva parte l'odierno ricorrente, all'esito delle dichiarazioni spontanee rese dal [REDACTED] il quale aveva chiesto di produrre documentazione a sostegno; tali dichiarazioni avevano determinato momenti di tensione nel corso dell'udienza la quale, a causa di ciò, era stata sospesa per ben due volte; sulla istanza di deposito della documentazione si era poi pronunciato il Collegio che la aveva rigettata; il procedimento era stato definito con sentenza di condanna del [REDACTED] poi annullata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile .

2.6. La sentenza impugnata ha quindi evidenziato come il pregresso contenzioso amministrativo e l'esito del procedimento a seguito della determina dirigenziale adottata dal [REDACTED] e sfavorevole agli interessi del dottor [REDACTED] (anche a voler ritenere ridimensionato il danno economico conseguito a quest'ultimo) e della sua famiglia, costituiva una situazione potenzialmente idonea ad ingenerare il sospetto di una decisione ispirata a fini diversi da quelli istituzionali e diretta, per ragioni private e personali, a favorire o danneggiare i destinatari; in questo senso risultavano integrate le gravi ragioni di convenienza, come del



resto reso palese dall'andamento dell'udienza seguito alle spontanee dichiarazioni rese dal [REDACTED]. Ha considerato, quindi, come, a prescindere dalla soggettiva percezione dell'odierno incolpato circa la sua serenità di giudizio e capacità di essere imparziale, secondo la comune coscienza, le concrete circostanze erano tali da ingenerare da un punto di vista obiettivo, se non il rischio, quantomeno il sospetto sull'imparzialità del magistrato.

2.7. La sezione disciplinare ha così mostrato di considerare la condotta di non astensione, nella sua portata oggettiva siccome innestata in un complesso di circostanze convergenti nel delineare la sussistenza di consistenti ragioni che da un punto di vista deontologico avrebbero imposto al magistrato di astenersi dalla trattazione del giudizio che vedeva imputato il [REDACTED].

2.8. Né, alla luce dell'interesse tutelato dall'art. 36 lett. h) c.p.p. e dagli articoli 1, comma 1 e 2, comma 1 lett. c) del d. lgs n. 109/2006 rappresentato anche solo dall'apparenza di imparzialità riferibile al magistrato, possono venire in considerazione, come, viceversa, sembra prospettare parte ricorrente, stati d'animo puramente soggettivi dell'interessato laddove le circostanze concrete consentano, come nel caso di specie, di desumere comunque, secondo un criterio riferibile alla comune coscienza, la consapevolezza nell'interessato della sussistenza di gravi ragioni di astensione. Parte ricorrente sembra paventare che il riferimento alla *comune coscienza* utilizzato dalla Sezione disciplinare valga a rendere evanescenti i confini del dovere di astensione, obbligando il magistrato ad uno sforzo ricostruttivo che potrebbe essere vanificato ex post *secondo un imprevedibile giudizio postumo*; in questa prospettiva deduce che l'accertamento dell'illecito non poteva prescindere dalla ragionevole esplorazione psicologica del Giudice onde cogliere in via sintomatica la consapevole elusione di percepibili e a lui note ragioni di astensione.

2.9. L'assunto non è condivisibile. Invero, a contenere nei limiti di prevedibilità e ragionevolezza l'ineliminabile margine di discrezionalità connesso all'utilizzo della clausola generale è sufficiente considerare che l'insorgere del dovere di astensione ex art. 36 lett. h) c.p.p. richiede che le ragioni di convenienza siano gravi, vale a dire che presentino un elevato connotato di evidenza in relazione alla lesione del bene protetto al quale il dovere di



astensione è strumentalmente preordinato. In concorrente prospettiva e con riferimento al caso di specie deve osservarsi come la necessità di scrutinio dell'interno sentire del magistrato (anche con riferimento al ricordo o meno che egli aveva conservato della pregressa vicenda relativa alla mancata sottoscrizione della convenzione di lottizzazione da parte del dirigente comunale ■■■■ risulti in concreto superata, oltre che dal fatto che l'odierno ricorrente non offre alcun riscontro all'assunto della pretesa dimenticanza che il ■■■■ avesse sottoscritto il provvedimento che lo aveva danneggiato, dalla circostanza che tale situazione era stata comunque direttamente rappresentata nel corso dell'udienza dibattimentale di talché non era più dato al dottor ■■■■ di ignorarla e di vagliare le conseguenze connesse alla sua pubblica evocazione; tantopiù che nell'immediato l'imputato, non interessa qui se in via strumentale o meno, aveva chiesto di produrre documentazione relativa alla vicenda di interesse, istanza sulla quale era chiamato a pronunciare il Collegio del quale il dottor ■■■■ era componente.

2.10. In base alle considerazioni che precedono vanno pertanto esclusi sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, quest'ultimo denunziato con particolare riferimento all'elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell'incolpato della sussistenza di un dovere di astensione e della sua violazione. In relazione a tale ultimo profilo va qui preliminarmente ribadito l'insegnamento di questa Sezioni unite alla cui stregua, in materia di illecito disciplinare degli appartenenti all'ordine giudiziario, la denuncia - con ricorso per cassazione - del vizio di manifesta illogicità della decisione, in cui sarebbe incorsa la Sezione disciplinare del CSM, può sollecitare la Suprema Corte esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive, restando, invece, preclusa la possibilità di opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa loro ricostruzione (Cass. Sez. Un. n. 14430 del 2017). Da tale premessa discende che il sindacato che queste Sezioni Unite devono svolgere sulle sentenze della Sezione disciplinare del CSM alla stregua



dell'articolo 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non può estendersi alla rivalutazione delle risultanze processuali (dove l'irrilevanza, in questa sede, delle argomentazioni dell'odierno ricorrente svolte peraltro in chiave di mera contrapposizione valutativa all'apprezzamento del giudice disciplinare ) ma deve valutare se, e come, il giudice di merito abbia esaminato gli elementi e le deduzioni emergenti dalle risultanze processuali.

2.11. Nel caso di specie, ricordato che non viene ascritto alla sentenza impugnata l'omissione di circostanze rilevanti nella ricostruzione del profilo oggettivo e soggettivo dell'illecito ascritto, neppure è dato ravvisare nel ragionamento decisorio seguito dalla Sezione disciplinare del CSM elementi di illogicità o incongruità, in particolare con riguardo all'inferenza tratta dalle circostanze esaminate sia in ordine al sussistere di gravi ragioni di convenienza (ravvisate innanzitutto dall'andamento della udienza penale pubblica in connessione con la complessiva vicenda evocata nella udienza medesima dall'imputato [REDACTED] vale a dire dal soggetto che appena due anni e mezzo prima, con la sua condotta, si era reso responsabile della mancata sottoscrizione della convenzione di lottizzazione con *danno comunque significativo* arrecato al magistrato e ai suoi congiunti), sia in ordine alla consapevolezza del ricorrere di tali ragioni, acquisita o acquisibile dall'incolpato quanto meno a partire dal momento in cui, nel corso della udienza dibattimentale, tale vicenda risultava essere stata puntualmente evocata.

2.12. Infine manifestamente infondata è la questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., posta dalla parte ricorrente nel corso della discussione orale in relazione alla formulazione dell'art. 36, comma 1 lett. h) c.p.p., per mancata indicazione delle situazioni concretanti le "gravi ragioni di convenienza" che si assumono non integrabili con riferimento alla "coscienza sociale", come viceversa avvenuto con la sentenza impugnata. A riguardo si richiama quanto chiarito dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2000 secondo la quale l'interpretazione costituzionalmente orientata e la lettura in connessione logico-sistematica con le altre previsioni del medesimo art. 36, non consentono di attribuire un significato ristretto alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" di cui al comma 1, lettera h), e secondo la quale in tale



proposizione normativa, la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da imporre l'osservanza - secondo valutazioni in concreto e caso per caso - di un obbligo giuridico di astensione del giudice.

2.13. In questa prospettiva, l'utilizzo della clausola generale quale tecnica destinata a conferire giuridica rilevanza a situazione non a priori determinabili si giustifica quale modalità di attuazione del generale principio di imparzialità, cui deve ispirarsi tutta l'attività dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 97 Cost. (v. in particolare sul fondamento dell'obbligo di astensione rilevante in sede disciplinare, Cass. Sez. Un., n. 19704 del 2012).

3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione dell'art. 3 *bis* d. lgs. n. 109/2006 (art. 606 comma 1 lett. b), c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione alla gravità della lesione al bene protetto dalla norma disciplinare incriminatrice (art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.). Le censure investono la mancata applicazione della esimente della "scarsa rilevanza del fatto"; si ascrive, in sintesi, alla sentenza impugnata di avere motivato la esclusione della esimente non sulla base di un'autonoma indagine ma operando una valutazione sostanzialmente sovrapponibile a quella alla base della ritenuta lesione del bene protetto dalla norma disciplinare in tema di violazione dell'obbligo di astensione; si denuncia il mancato approfondimento della intrinseca gravità della lesione del bene giuridico e degli effetti pregiudizievoli della condotta contestata sull'immagine pubblica del magistrato, come viceversa richiesto al fine della verifica ex art. 3 *bis* d. lgs. n. 109/2006. In questa prospettiva si denuncia, da un lato, la incongruità della valorizzazione dell'essere nel processo penale in oggetto imputato anche il coniuge di altro magistrato dello stesso Tribunale di Marsala e, dall'altro, si assume perplessità di motivazione laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto che le circostanze evidenziate concorrevano inevitabilmente ad appannare in modo rilevante la immagine di imparzialità del dottor [REDACTED] o comunque a generare il sospetto di parzialità, con formula ambigua e come tale inafferrabile.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato

4.1. Si premette che in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, che



costituisce espressione del principio di offensività, si applica - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico ( Cass. Sez. Un. n. 8563 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 17327 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 7934 del 2013).

4.2. In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, ai fini dell'esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, salvo il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito coincida con quello generalmente protetto dall'art. 3-bis come immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto disciplinare, previamente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, deve svolgersi in due fasi, distinte ma correlate, dovendo il giudice anzitutto valutare - in concreto ed ex post - la consistenza della lesione al bene giuridico specifico, tipizzato in uno con l'illecito considerato dalla singola fattispecie legale e, solo se esso risulti non grave, verificare l'offensività della condotta rispetto al bene giuridico mediato, coincidente col prestigio dell'ordine giudiziario, vale a dire con l'idea di magistratura nel suo dover essere, nell'ambito di una valutazione globale ( Cass. Sez Un. n. 22095 del 2025) . L'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 deve essere accertata in relazione all'interesse tutelato dalla norma da individuarsi nella "giustizia" in senso lato e, in particolare, nell'immagine del magistrato e nel prestigio di cui il medesimo deve godere nell'ambiente in cui lavora (Cass. Sez. Un. n. 24672 del 2018).

4.3. La sentenza impugnata è conforme ai principi richiamati. Premesso che nel caso in esame il bene tutelato dall'illecito tipizzato nell'art. 2 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 109 del 2006 viene sostanzialmente a coincidere con quello protetto dall'art. 3 *bis* cit. in quanto si identifica con l'immagine del magistrato sotto il profilo dell'assoluta imparzialità che deve connotare anche solo l'apparenza del



suo agire, correttamente il giudice disciplinare ha escluso il ricorrere dei presupposti di applicabilità dell'esimente in oggetto, in particolare valorizzando la circostanza che la vicenda alla base del dovere di astensione era emersa dettagliatamente nel corso di una udienza penale dibattimentale pubblica e che ciò aveva creato un clima di tensione che aveva determinato la sospensione dell'udienza per ben due volte.

4.4. Tanto premesso, deve essere innanzitutto disatteso il rilievo dell'odierno ricorrente che ascrive al giudice disciplinare di avere, in sintesi, nel verificare la sussistenza dei presupposti dell'esimente, fatto tautologicamente riferimento allo stesso apparato argomentativo sulla scorta del quale era pervenuto all'accertamento dell'illecito disciplinare. Il rilievo non considera infatti che seppure il giudice disciplinare ha mostrato di prendere in considerazione, al fine della verifica della "scarsa rilevanza del fatto", la maggior parte delle circostanze sulle quali ha fondato l'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare, è altresì vero che dette circostanze sono state considerate nella diversa prospettiva della verifica delle condizioni di applicabilità della esimente e cioè tenendo conto in particolare dei potenziali riflessi all'esterno della violazione del dovere di astensione e quindi del maggiore "appannamento" della immagine di imparzialità del magistrato che derivava dalla natura "pubblica" della vicenda. In tale chiave si giustifica la sottolineatura legata all'emersione della vicenda nel corso di un dibattimento pubblico e del clima che di tensione che avevano determinato le dichiarazioni dell'imputato e la connessa richiesta di deposito di documenti; si giustifica, inoltre, la specifica considerazione della particolare delicatezza del processo in una cittadina di piccole dimensioni come [REDACTED] del ruolo del [REDACTED] di dirigente del [REDACTED] in un settore obiettivamente delicato quale quello della pianificazione territoriale; riferimenti questi che implicitamente alludono ad una particolare risonanza e diffusività di quanto accaduto nel corso della udienza dibattimentale e depongono nel senso dell'assoluta sufficienza, congruità e logicità della motivazione a sorreggere il rigetto dell'applicazione dell'esimente, restando assorbito ogni profilo collegato alla presenza, fra gli imputati, del coniuge di un magistrato in servizio presso il medesimo Tribunale di Marsala.



In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio nei confronti del Ministero della Giustizia in quanto rimasto soltanto intimato.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente [REDACTED] e del terzo [REDACTED]  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026

La Consigliera est.

Antonella Pagetta

Il Presidente  
Stefano Mogini

